



Comune di Novoli (Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 28-11-2020

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019. DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di piazza Aldo Moro, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con inviti scritti ai sensi di legge, in seduta di Prima convocazione. La seduta è .

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI		CONSIGLIERI COMUNALI	
DE LUCA Marco	P	RIZZO Simona	P
INGROSSO Francesca	P	RUGGIO Sandro	P
SPEDICATO Sabrina	P	NITTO Roberto	P
ROMA Antonio	P	PEZZUTO Federica	P
D'AMBROSIO Giovanni	P	GRAVILI Anna Viola	P
DE LUCA Andrea	P	PELLA Piero	P
ROMANO Roberta	P		

Totale presenti 13 Totale assenti 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dott.ssa Simona RIZZO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Avv. Fabio MARRA.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

-RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 03/06/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Novoli, completo degli allegati di rito;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2020, con la quale è stato approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 24 novembre 2020, con la quale è stata effettuata la ricognizione degli organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo di amministrazione pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento;

-RICHIAMATO l'art. 110 del DL n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), che ha differito al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

-CONSIDERATO che:

- il bilancio consolidato consiste in un documento finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell'attività svolta dal Comune di Novoli attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2019;

-RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

-DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2. *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*

- a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
- e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

3. *gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*

4. *le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*

- a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
- b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*

5. *le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;*

-DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*

2. *gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;*

-RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta municipale;

-PRECISATO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente". In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

-CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

-VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

-CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

-CONSIDERATO che lo stesso articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

-CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

-ACCERTATO che il comune di Novoli partecipa direttamente nelle seguenti società:

- GAL Valle della Cupa s.r.l., con sede legale in Trepuzzi (LE) alla Via Surbo, 34 Z.I., con una partecipazione pari al 1,15%.

Tale società è stata costituita nell'anno 2016 e, sostanzialmente, alla data odierna non ha svolto alcun tipo di attività.

Al riguardo, inoltre, si specifica che il Comune di Novoli:

- Non ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

- Non ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- Non esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- Non ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- Non esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza;

-PRECISATO che, giusta sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 2 Febbraio 2018, n. 2584, le Fondazioni di partecipazione non sono considerate "società in house" e, pertanto, si ritiene di non far rientrare nel gruppo di Amministrazione pubblica la Fondazione "Focara";

-VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2019, nessun Ente, organismo o società risulta incluso nel perimetro di consolidamento;

-PRESO ATTO che, in base al principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 18/2011, nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale di-

chiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

-ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile per i servizi economico-finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-ACQUISITO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli 9 – contrari 4 (Pella, Nitto, Gravili, Pezzuto)

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE** le risultanze del bilancio consolidato del Comune di NOVOLI per l'esercizio 2019, dando atto che le stesse coincidono in fatto ed in diritto con le risultanze economico-patrimoniali del Rendiconto di gestione 2019 del predetto Ente;

Con successiva votazione con voti favorevoli 9 – contrari 4 (Pella, Nitto, Gravili, Pezzuto), stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Presidente del Consiglio
Dott.ssa Simona RIZZO

Il Segretario Generale
Avv. Fabio MARRA

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

Regolarita' tecnica

Il responsabile del servizio in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole.

Novoli, 25-11-2020

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alessandra RIZZO

Regolarita' contabile

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità Regolarita' contabile esprime parere Favorevole.

Novoli, 27-11-2020

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alessandra RIZZO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.